

ISTITUTO "COSTANTE GRIS"
31021 MOGLIANO VENETO (TV)

DECRETO N. 75

del 04/04/2024

D E C R E T O

DEL SEGRETARIO DIRETTORE

Il Segretario Direttore Dott. Giorgio Pavan, in attuazione del Decreto del Commissario Straordinario Regionale n. 38 del 29/12/2023, ha adottato in data odierna il presente decreto, avente ad oggetto

O G G E T T O

STRALCIO CREDITO.

Visto
Per l'impegno di spesa

IL CAPO UFFICIO
RAGIONERIA E
AMMINISTRAZIONE

VISTO

IL SEGRETARIO DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- In data 19 marzo 2015 l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Istituto Costante Gris", C.F. 80000510265 e p. IVA 01243980263, con sede legale in Mogliano Veneto (TV) via Torni n. 51, ha depositato una proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 27 gennaio 2012 n. 3;
- Con decreto del 19 maggio 2015 il Tribunale di Treviso ha dichiarato aperta la procedura di composizione della crisi e ha disposto, ai sensi dell'art. 10, comma 2 lett. c) L. n. 3/12, il divieto di avviare e/o proseguire azioni esecutive nei confronti del Gris;
- In data 4 luglio 2015 l'Istituto Costante Gris ha integrato/modificato la Proposta, sulla base della transazione nel frattempo raggiunta con la creditrice Siram S.p.A. che, in data 13 maggio 2015, aveva iscritto ipoteca giudiziale sugli immobili dell'Ente;
- Con decreto del 9 dicembre 2015 il Tribunale di Treviso ha omologato l'accordo di composizione della crisi;
- Avverso tale decreto è stato proposto reclamo ed il Tribunale di Treviso, con il decreto n. 2511 del 12 maggio 2016, ha dichiarato la Proposta inammissibile per l'assenza, in capo all'Istituto Costante Gris, del presupposto soggettivo di ammissibilità alla procedura di cui alla L. n. 3/12;
- Avverso il Decreto emesso in sede di reclamo, l'Istituto Costante Gris ha proposto ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost.
- Con sentenza del 06/11/2023, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dall'Istituto, rinviando al Tribunale di Treviso in diversa composizione affinché lo stesso, definitivamente preclusa in quella sede ogni contestazione sulla legittimazione dell'Istituto predetto ad avvalersi della procedura di accordo di composizione della crisi ex art. 7 della legge n. 3 del 2012, proceda all'esame degli altri motivi di reclamo/opposizione ivi non esaminati ed alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

ATTESO CHE è dovere di questo Istituto procedere alla regolare riscossione dei crediti maturati;

RISCONTRATO che tra i crediti in essere si evidenzia una pendenza nei confronti della Sig.ra [redacted] relativamente al saldo rette di residenzialità riferite alla madre, Sig.ra [redacted] deceduta in data 11/10/2023, per un importo complessivo di €673,00;

DATO ATTO che tale importo viene contestato in quanto la Sig.ra [redacted] lamenta lo smarrimento e/o danneggiamento di capi di vestiario della propria congiunta per un valore complessivo superiore a quello dell'importo ancora dovuto;

ACCERTATA la situazione di fatto e confermato il danno alla base della contestazione;

RITENUTO di evitare l'insorgere di un contenzioso, sicuramente più oneroso per l'Istituto, data l'esiguità della somma;

RITENUTO di procedere pertanto allo stralcio del credito in questione;

PESO ATTO della regolarità dell'istruttoria e della legittimità degli atti.

DECRETA

1. Di richiamare quanto in premessa quale parte integrante del presente atto;
2. Di procedere allo stralcio al 04/04/2024 della posizione creditoria dettagliata in premessa nei confronti della Sig.ra _____ per l'importo complessivo di €673,00=, con imputazione della somma al conto di costo 40201080 del Bilancio 2024 - "Perdite su crediti non coperte da specifico fondo";
3. Di dare mandato al Servizio Contabilità Generale e Risorse Finanziarie di procedere alle conseguenti scritture contabili.

Il Segretario Direttore
Giorgio Pavan



Il presente decreto è stato pubblicato per estratto all'Albo dell'Istituto

il 04 APR. 2024



IL FUNZIONARIO INCARICATO
